



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI



**OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO**

**ANCONA 23 marzo 2018**



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

# **OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO**

**Introdotta dal DL Concorrenza solo nel 2017  
ma attraverso una lunga evoluzione  
legislativa ove si intrecciano in nome della  
liberalizzazione dei mercati l'eliminazione  
delle tariffe ed obbligo di trasparenza**



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

**DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206**

## **Codice del Consumo**

**Diritto fondamentale del consumatore  
ad avere una informazione adeguata ed  
una corretta pubblicità**



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

**DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 (IN GAZZETTA UFFICIALE- SERIE GENERALE - N. 153 DEL 4 LUGLIO 2006), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4 AGOSTO 2006, N. 248.**

**Cosiddetta Legge Bersani:**

- **Abrogazione obbligatorietà dei minimi tariffari**
- **introduzione di standard di qualità;**
- **Abrogazione del divieto di pubblicità anche relativa alle specializzazioni professionali;**
- **Abrogazione del divieto di costituire società di persone tra professionisti e/o associazioni professionali anche multidisciplinari;**
- **Adeguamento dei codici deontologici;**



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **D.LGS 206 DEL 9 NOVEMBRE 2007**

**Adeguamento alla Direttiva servizi (direttiva Bolkstein)**

***In pratica: applicazione ai servizi professionali dei principi del codice del consumo***

**I prestatori forniscano al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità**, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, **le informazioni sul prezzo**, laddove esso è predefinito dal prestatore oppure ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, i prestatori (solo su richiesta del destinatario) comunicano quali informazioni supplementari **il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo**, se non un preventivo sufficientemente dettagliato.”



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni)**

- **Abrogazione completa delle tariffe professionali**
- **Il Ministero della giustizia entro 120 giorni definirà i parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle professionali.**
- **Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di professionisti**
- **Obbligo del preventivo per i professionisti**



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore

CENTRO STUDI

---

## **OBBLIGO DEL PREVENTIVO**

Art. 9 DECRETO - LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



## **Legge annuale per il mercato e la concorrenza” Legge 4 agosto 2017, n.124**

### **- Articolo 1, Comma 150 –**

#### **Compenso e preventivo per le prestazioni professionali**

ribadisce obblighi già previsti dal D.L. 1/2012, ma con l'aggiunta importante che tali comunicazioni debbano rivestire forma scritta o eventualmente digitale.

### **- Comma 152 – Trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza**

l'obbligo per i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **CODICE DEONTOLOGICO RAPPORTI CON IL CLIENTE**

- Deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale
- Anteporre gli interessi del cliente a quelli personali
- Non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale
- Non deve proseguire l'incarico se subentrano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato
- Doveri di informare il cliente



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **CODICE CIVILE**

Art. 2229 (*Esercizio delle professioni intellettuali*)

Art. 2230 (*Prestazione d'opera intellettuale*)

Art. 2231 (*Mancaza di iscrizione*)

Art. 2232 (*Esecuzione dell'opera*)

Art. 2233 (*Compenso*)

Art. 2236 (*Responsabilità del Prestatore d'opera*)

Art. 2237 (*Recesso*)



---

## GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

### **Art. 2229 C.C. (*Esercizio delle professioni intellettuali*)**

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'**iscrizione in appositi albi** o elenchi
2. L'**accertamento dei requisiti** per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il **potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato**, salvo che la legge disponga diversamente
3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali

### **Art. 2230 C.C. (*Prestazione d'opera intellettuale*)**

1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali

### **Art. 2231 C.C. (*Mancanza di iscrizione*)**

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione
2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto



---

## GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

### **Art. 2232 C.C. (*Esecuzione dell'opera*)**

1. Il prestatore d'opera deve **eseguire personalmente l'incarico** assunto. **Può** tuttavia **valersi**, sotto la propria direzione e responsabilità, di **sostituti e ausiliari**, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione

### **Art. 2233 C.C. (*Compenso*)**

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

3. Sono nulli [c.c. 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

### **Art. 2236 C.C. (*Responsabilità del Prestatore d'opera*)**

1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

### **Art. 2237 C.C. (*Recesso*)**

1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta
2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente
3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Solo per giusta causa senza recare pregiudizio al cliente. Il cliente può recedere pagando la prestazione fino allora eseguita



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **OBBLIGO DEL PREVENTIVO**

Art. 9 DECRETO - LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

con le modifiche introdotte della Legge 4 agosto 2017, n.124

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima **obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## MISURA DEL COMPENSO

- Deve essere **resa nota** al cliente (**Art 9 DL 1/2012**)
- **Adeguate** all'importanza dell'opera (**Art. 2233 C.C.**)
- **Pattuita** (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi) (**Art 9 DL 1/2012**)
- **obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale**



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **PREVENTIVO DI MASSIMA = CONTRATTO**

Deve evidenziare:

- Contenuto incarico
- Caratteristiche del lavoro
- Competenze necessarie
- Complessità
- Costo complessivo



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

## **SCHEMA DI PREVENTIVO DI MASSIMA**

**PREMESSA CON DATI PERSONALI (E ESTREMI ASSICURAZIONE)**

- 1) OGGETTO E CONTENUTI DEL PREVENTIVO**
- 2) GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE**
- 3) TEMPI DI ATTUAZIONE**
- 4) COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- 5) RECESSO**
- 6) GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE**
- 7) RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA'**
- 8) PRIVACY**
- 9) CODICE DEONTOLOGICO**
- 10) AUTORITÀ COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**



**GIANCARLO QUAGLIA**

---

Coordinatore

CENTRO STUDI

---

## **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

### **Art. 633 C.C. (*Condizioni di ammissibilità*)**

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore

CENTRO STUDI

---

## **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

### ***Art. 636 C.C. (Parcella delle spese e prestazioni)***

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell' art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali



---

## GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

### OBBLIGO DEL PREVENTIVO Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

DM 20 luglio 2012 , n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.

- Art 1. – comma 6

**L'assenza di prova del preventivo di massima** di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **costituisce elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

**GIANCARLO QUAGLIA**

Coordinatore  
CENTRO STUDI

---

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**